



15 166 / 18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

- Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO
Motivazione
semplificata

Ud. 19/04/2018 - CC

R.G.N. 23068/2016

Ron 15166
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23068-2016 proposto da:

RICORRENTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RUBICONE 42, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO
CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO IVELLA;

- *ricorrente* -

contro

CONTRICORRENTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RUBICONE 42, presso lo studio dell'avvocato CARLA DE MEO,
che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 4040/2016 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 24/06/2016;

RICHIESTA
RECUPERO SPESE
NON PAGATE

In caso di diffusione di
presente provvedimento
omettere le generalità
gli altri dati identificati
a norma dell'art. 2
d.lgs. 196/03 in quant
☒ disposto d'ufficio
☒ a richiesta di parte
imposto dalla legge

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24.6.2016, in parziale riforma della pronuncia di separazione personale dei coniugi [redacted] ed [redacted], ha escluso che il marito avesse diritto all'assegno di mantenimento e lo ha condannato al pagamento dei due terzi delle spese di lite, compensando il residuo terzo. Per la cassazione della sentenza, il [redacted] propone ricorso con due mezzi, lamentando: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 156, 2697 c.c. 101, 112, 115, 116, 183, 342, 345 e 346 c.p.c.; b) violazione dell'art 13, co 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nella liquidazione delle spese. [redacted] resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. L'eccezione d'inammissibilità del primo motivo, per essere l'assegno stato revocato con i provvedimenti adottati in seno all'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, è, a sua volta, inammissibile perché assolutamente generica.

3. Il motivo è, tuttavia, infondato. 4. Come riconosce lo stesso ricorrente (pag. 6, lett. c), il capo relativo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore è stato censurato con l'appello proposto *ex adverso*, talchè la dedotta ultrapetizione non è ravvisabile. La statuizione, poi, secondo cui il ricorrente non ha diritto all'assegno di mantenimento si fonda sulla ritenuta sua possibilità di svolgere attività lavorativa, per avere esperienza pluriennale nel capo delle

investigazioni private, e tale valutazione di fatto è incensurabile in questa sede di legittimità ed è idonea, già da sola, a sorreggere la conclusione; restando, perciò, assorbite le critiche volte a contestare gli argomenti relativi all'apporto solidaristico del suo nuovo nucleo con la nascita di una figlia (la cui costituzione risulta desunta dalla certificazione anagrafica di residenza e da affermazioni svolte dell'appellato nella memoria di replica), che sono svolti a "supporto" della fondatezza della tesi della donna.

5. Resta da aggiungere che la circostanza secondo cui la moglie non abbia formulato contestazioni circa la capacità lavorativa del coniuge è smentita da quanto riportato a pag. 6 del ricorso, laddove il richiamo agli artt. 346 e 710 c.p.c. è del tutto fuori luogo, poichè, rispettivamente: a) la Ambroselli ha, come si è detto, proposto direttamente appello sul capo in esame; b) l'apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di suo accertamento ed eventualmente la sua graduazione nel tempo costituisce prerogativa del giudice del merito e non soggiace alla necessità di deduzione di fatti sopravvenuti che ne consentono la revisione (come, del resto, riconosce lo stesso ricorrente a pag. 24).

6. Il secondo motivo è inammissibile. Premesso che la condanna al pagamento del doppio contributo di cui all'art. 13 co 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 non è collegata al regolamento delle spese ma costituisce un'obbligazione *ex lege* che -nelle materie o per i procedimenti assoggettati a contributo unificato- consegue al rigetto integrale o alla definizione in rito quale automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare, si ritiene di dover dare seguito a quella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.

22867 del 2016 e 5955 del 2014) che, a differenza di altra (Cass. n. 13935 del 2017; n. 23281 del 2017), reputa tale statuizione insuscettibile di esser impugnata con ricorso per cassazione, per l'assorbente ragione, che pare al Collegio dirimente, secondo cui, trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito della relativa somma e la titolarità del procedimento per la relativa riscossione spetta all'Erario, che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è ad essa del tutto indifferente.

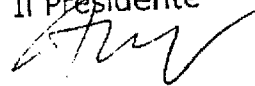
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in € 2.400,00, di cui € 100,00, per spese, oltre accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 GIU 2018



Il Funzionario Giudiziale
Giuseppe GDDO

